



# COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

## DETERMINAZIONE

### Area Finanziaria - Tributi e Personale

**n° Reg. Gen. 61  
del 02-02-2026  
(Determinazione  
del settore n. 28)**

**OGGETTO: DIPENDENTI COMUNALI - DECURTAZIONE  
TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZE DI MALATTIA AI  
SENSI DEL D.L.112 DEL 25.06.2008 - PERIODO DAL 1° GENNAIO  
2025 AL 31 GENNAIO 2026.**

L'anno duemilaventisei addì due del mese di febbraio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che:

- con delibera del consiglio comunale n. 31 del 30.12.2025, è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 32 del 30.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 8 del 29.04.2025 è stato approvato il rendiconto di gestione 2024;
- con delibera del consiglio comunale n. 17 del 29.07.2025 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 e la variazione di assestamento generale;
- con Decreto n. 10 del 31.10.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale;

**Premesso** che l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, testualmente recita: "Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa";

**Ritenuto** che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

**Preso Atto** che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

**Ritenuto**, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;
- b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;
- c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;
- d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;
- e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro;

**Atteso Che** per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio di seguito riportate e che si aggiungono a quelle già assoggettate o da assoggettare a decurtazione in quanto erogabili soltanto quando la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno):

N.	VOCE
1	Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004
2	Indennità al personale educativo degli asili nido (indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) cnl 6/7/1995 pari a € 464,81 incrementata dall'art. 6 del ccnl 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del ccnl 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67
3	Indennità al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico - pratici), ai docenti delle scuole secondarie del Comune (indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. d) del ccnl 6/7/1995 pari a € 464,81 incrementata dall'art. 6 del ccnl 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del ccnl 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67.
4	Indennità personale docente centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del 5 <sup>o</sup> comma dell'art. 48 D.P.R. n. 268 del 1987 (art. 37, comma 1, lett. e) del ccnl 6/7/1995). Indennità annua: € 464,81
5	Indennità di tempo potenziato alle insegnanti delle scuole materne per 10 mesi di anno scolastico (art. 37, comma 2, ccnl 6/7/1995). Indennità per 10 mesi: € 103,29x10= 1032,91
6	Indennità al personale dell'area di vigilanza che svolge le funzioni di cui all' art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 810,84 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'art. 16, comma 1 del ccnl 22/1/2004. Indennità complessiva: € 1110,84
7	Indennità al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L . 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 480,30 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'art. 16, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004. Indennità complessiva: € 780,30

8	Indennità specifica per 12 mesi (art. 4, c. 3 del C.C.N.L. 16/7/1996 - Art. 28, comma 1 del C.C.N.L. del 1/4/1999)
9	Retribuzione di posizione (artt.da 9 a 11 del CCNL 31/03/1999)
10	Retribuzione di posizione per alte professionalità (art.10 del CCNL 22/1/2004)
11	Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell'1.4.1999
12	Indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art. 17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999
13	Indennità a favore del personale assegnato a tempo parziale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004

**Che** tra le voci retributive assoggettabili a decurtazione, così come chiarito dal D.F.P. con la circolare n. 7/2008, non vanno ricompresi tutti quei compensi per l'incentivazione della produttività legati ai risultati effettivamente conseguiti non avendo la norma citata voluto introdurre in alcun modo degli automatismi legati alla presenza in servizio e, pertanto, la retribuzione di risultato per i responsabili di posizioni organizzative, dirigenti e alte professionalità, i compensi per la produttività e il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) e h) del CCNL dell'1.4.1999 e art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004 e da ultimo dall'art. 68 comma 2 lett.a) e b) del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, i compensi finalizzati alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 e dall'art. 54 del CCNL 14/9/2000;

**Che** l'ufficio competente, ha verificato, tramite il rilevatore delle presenze, le assenze del personale dovute per malattie che non rientrano in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo, e quindi, ha predisposto i prospetti dal 1° settembre 2024 al 16 settembre 2024 con le somme da decurtare ad ogni dipendente interessato;

**Atteso Che** la salute dei dipendenti rientra nei dati sensibili così come classificati dal Decreto legislativo n.196/2003 e quindi non appare corretto e rispettoso della normativa sulla privacy indicare in un provvedimento pubblico i dati sanitari che costituiscono presupposto all'ammontare della decurtazione stipendiale;

**Ritenuto** di dover procedere alla decurtazione delle sole indennità a carico del bilancio non gravanti sulle risorse destinate per le politiche di sviluppo e per la produttività per le quali si provvederà in sede di liquidazione disposta nei tempi prescritti dalla contrattazione integrativa;

**Visti:**

- il vigente contratto di lavoro del comparto Funzioni Locali;
- l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- la circolare del D.F.P. n. 7/2008;
- la circolare del D.F.P. n. 8/2008;

## DETERMINA

**Di Dare Atto** che per effetto dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nelle voci in premessa elencate, che si aggiungono a quelle da assoggettare a decurtazione in quanto erogabili soltanto quando la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

**Di Decurtare** il trattamento economico accessorio di cui ai prospetti relativi al periodo 1° gennaio 2025 – 31 gennaio 2026, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, relativamente alle voci retributive sopraelencate, a carico del bilancio di previsione non gravanti sulle risorse destinate per le

politiche di sviluppo e per la produttività di cui agli artt. 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 e ammontanti 188,90 euro;

**Di Precisare** che sarà omessa la pubblicazione dei prospetti allegati, in quanto contenenti dati sensibili come classificati dal D.L. vo n.196/2003;

**Di Ottemperare** agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Di Esprimere** sulla presente determinazione parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

1. Al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante Apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n° 267/2000.
2. All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.
3. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 02-02-2026

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Pietro Dettori

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Pietro Dettori

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole , ai sensi dell'articolo 147- bis , comma 1 , del vigente Decreto legislativo n.267/2000,sul presente atto.

Tissi, 02-02-2026

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Pietro Dettori

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*